

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (69)498

Vol. 1969/0087

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(69)498 def.

Bruxelles, 25 giugno 1969

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

per l'istituzione di un regime comune da
applicare ai prodotti importati senza restrizioni
quantitative dai paesi a commercio di Stato

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

per l'applicazione di detto regolamento
ai dipartimenti francesi d'Oltremare

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(69)498 def.

Relazione

1. Nella dichiarazione generale effettuata al momento dell'approvazione dei tre regolamenti di politica commerciale del 10 dicembre 1968 (1), il Consiglio ha ritenuto che l'attuazione di una politica commerciale comune nei riguardi dei paesi a commercio di Stato presupponga l'esecuzione di alcuni lavori preliminari, dovuti alle condizioni particolari, politiche ed economiche, che regolano il loro commercio estero. Convinto dell'opportunità d'iniziare al piu' presto tali lavori, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli delle proposte intese a ravvicinare i regimi e le procedure applicate dagli Stati membri per le importazioni da detti paesi e si è ripromesso di decidere al piu' presto in merito ad esse, allo scopo di rendere possibile l'attuazione della politica commerciale comune secondo principi uniformi, al piu' tardi alla fine del periodo transitorio.

2. Nel cercare una soluzione adeguata, la Commissione in un primo momento ha indirizzato i suoi lavori verso il settore ove si constata la maggiore uniformità tra le politiche degli Stati membri e cioè in quello dei cosiddetti prodotti "liberalizzati" all'importazione. Infatti, anche se gli Stati membri hanno dato un carattere autonomo o sperimentale al loro regime, a causa della struttura economica dei paesi a commercio di Stato, tutti hanno soppresso le restrizioni quantitative all'importazione di numerosi prodotti che comprendono attualmente una parte notevole delle posizioni tariffarie.

./.

-
- (1) - Regolamento (CEE) n. 2041/68 del Consiglio relativo all'elaborazione di un elenco comune di liberalizzazione delle importazioni nella Comunità dai paesi terzi;
- Regolamento (CEE) n. 2043/68 del Consiglio relativo alla graduale instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi all'importazione nella Comunità;
 - Regolamento (CEE) n. 2045/68 del Consiglio che istituisce una procedura speciale per l'importazione di determinati prodotti da taluni paesi terzi;

3. Dal punto di vista geografico, le restrizioni quantitative sono state abolite anzitutto nei confronti della Polonia e della Cecoslovacchia, paesi che sono membri del GATT.

Un regime analogo viene applicato ai paesi a commercio di Stato che intrattengono relazioni contrattuali con tutti gli Stati membri. Così, la Bulgaria, l'Ungheria e la Romania, godono di una libertà abbastanza estesa per le importazioni delle loro merci nel territorio dei loro interlocutori. Viceversa, i paesi che non posseggono alcun accordo commerciale con gli Stati membri, quali la Cina popolare, la Mongolia, la Corea del Nord e il Vietnam del Nord, si trovano praticamente esclusi da tale trattamento.

Quanto all'Albania e all'URSS, essi hanno firmato accordi solo con due Stati membri. Ne consegue che, in mancanza di relazioni contrattuali con la Comunità, esiste una netta divergenza tra le politiche degli Stati membri, in quanto alcuni di essi mantengono un livello di restrizioni quantitative più elevato nei confronti dell'Albania e, in minor misura, dell'URSS.

La Commissione si è trovata quindi di fronte a più scelte.

4. La prima, che consisterebbe nello stabilire un regime strettamente uniforme nei confronti del complesso dei paesi a commercio di Stato, non corrisponde affatto alla diversità dei regimi d'importazione applicati dagli Stati membri. Essa richiederebbe quindi un cambiamento radicale delle politiche nazionali o dovrebbe limitarsi al numero estremamente basso dei prodotti per i quali gli Stati membri non applicano alcuna restrizione nei confronti di alcun paese a commercio di Stato.

D'altra parte, essendo inconcepibile che un regime comunitario non abbia lo stesso campo di applicazione geografica e la stessa portata economica in ciascuno degli Stati membri, si deve necessariamente operare una distinzione tra i paesi a commercio di Stato.

5. Tale soluzione potrebbe basarsi sul criterio dell'esistenza di legami contrattuali con ciascuno degli Stati membri. Ne deriverebbe che i paesi, ad esempio come la Russia, privi di tali legami, otterrebbero un trattamento meno favorevole della Bulgaria.

Inoltre, la scelta del criterio dei legami bilaterali con gli Stati membri non appare fra le piu' convincenti a livello della Comunità che, come tale, non intrattiene ancora relazioni analoghe con detti paesi.

6. Viceversa, appare legittimo partire da un elemento che determina già alcuni aspetti della politica comunitaria e cioè l'appartenenza al GATT di diversi paesi a commercio di Stato, appartenenza che impone alla Comunità delle obbligazioni concrete in materia di liberalizzazione e che contemporaneamente offre ai suoi produttori la garanzia che detti paesi osservino una disciplina commerciale. In tal modo, la Comunità, che ha incoraggiato l'ingresso del GATT dei paesi a commercio di Stato, resta nella logica della sua posizione facendo beneficiare del regime comunitario anzitutto i paesi che hanno sottoscritto ad obblighi che altri non hanno ancora voluto assumere.

La Commissione ritiene inoltre che tale soluzione presenterebbe il vantaggio, per il suo carattere dinamico, d'evitare una cristallizzazione della situazione. Si deve infatti ricordare che il GATT studia attualmente le condizioni di accesso della Romania, che la Bulgaria e l'Ungheria sono già entrate in detta organizzazione come osservatori e che tutto fa pensare che detti tre paesi potranno prossimamente diventare parti contraenti.

Il criterio dell'appartenenza al GATT deve, a giudizio della Commissione, venir unito ad altri due criteri sussidiari e cioè al desiderio di rispecchiare il livello comune di liberalizzazione piu' elevato possibile e a quello d'evitare al massimo delle discriminazioni tra i paesi in questione. Ne deriva che la regolamentazione comunitaria

- dev'essere applicata a tutti i prodotti della Polonia e della Cecoslovacchia che attualmente non sono soggetti ad alcuna restrizione quantitativa all'importazione nelle quattro zone economiche della Comunità
- deve estendersi, inoltre, ai prodotti della Bulgaria, Ungheria, Romania e URSS, a condizione che nessuno Stato membro applichi restrizioni quantitative per detto prodotto nei confronti del complesso di questi quattro paesi. In tal modo, non verrà operata alcuna discriminazione tra di essi.

Per quanto riguarda gli altri paesi a commercio di Stato, e cioè l'Albania, la Cina popolare, la Mongolia, la Corea del Nord e il Vietnam del Nord, il numero delle restrizioni quantitative è piu' elevato. La Commissione propone quindi di lasciare provvisoriamente fuori dalla soluzione comunitaria, affinché non riducano, con la loro inclusione nel regime da applicare ai quattro paesi suddetti, il livello comune di liberalizzazione nei confronti di detti paesi e rendano possibile un rapido aumento di quest'ultimo. Tuttavia, essa si augura che la situazione, dal punto di vista specialmente economico e commerciale, evolga in modo da render possibile di concedere loro una soluzione analoga.

7. Per quanto riguarda il contenuto stesso della regolamentazione, la Commissione si è ispirata ai sistemi in vigore negli Stati membri. Infatti, questi ultimi hanno nettamente ravvicinato i regimi del loro commercio estero con i paesi dell'Europa dell'Est alle disposizioni liberali che regolano gli scambi con gli altri paesi occidentali, pur riservandosi una possibilità di controllo sulle importazioni e in particolar modo sui prezzi, non formati secondo le norme di un'economia di mercato.

Pertanto, la Commissione ha scelto la mancanza di restrizioni quantitative all'importazione come punto di partenza della sua proposta, il che ravvicina molto quest'ultima al regolamento (CEE) n. 2041/68 del Consiglio relativo all'elaborazione di un elenco comune di liberalizzazione nel trasferire sul piano comunitario le facilitazioni d'accesso offerte agli esportatori dei paesi a commercio di Stato da parte di tutti i paesi membri, essa ha però voluto conferire una certa elasticità alla regolamentazione, in modo da poter rimettere rapidamente in discussione la libertà d'importazione, quando quest'ultima risulta troppo pericolosa per gli interessi della Comunità.

8. Se si vogliono scoprire tali pericoli, è necessario attuare una certa sorveglianza sulle importazioni. Tuttavia, la Commissione non crede che sia necessario applicarla a tutti i prodotti che rientrano nell'ambito del regime comunitario, contrariamente a quanto è previsto dal regolamento (CEE) n. 2045/68 del Consiglio che istituisce una procedura speciale per l'importazione di determinati prodotti da taluni paesi terzi. Quest'ultimo stabilisce infatti una regolamentazione particolare per i prodotti di cui è già stata constatata la sensibilità. La presente proposta, viceversa, interessa una vastissima gamma di prodotti non più soggetti da tempo a restrizioni quantitative negli Stati membri e per i quali probabilmente la sorveglianza sarà necessaria solo in casi rari.

Di conseguenza, la Commissione suggerisce che ci si limiti all'obbligo, per i paesi membri, secondo la procedura che essi giudicano più adatta, di "seguire" l'evoluzione delle importazioni, tenendo conto del complesso delle informazioni di cui dispongono e di segnalarle qualsiasi eventuale pericolo che minacci la produzione della Comunità. Una sorveglianza vera e propria, riguardante soprattutto i prezzi e le quantità, verrà istituita sul piano comunitario solo quando le consultazioni sugli eventuali pericoli ne avranno dimostrata la necessità.

9. Ovviamente, un controllo efficace presuppone l'esistenza di documenti ufficiali all'importazione. Esaminando le regolamentazioni nazionali, la Commissione ha constatato ch'esse presentano delle divergenze. Infatti, mentre la Germania e i paesi del Benelux subordinano le importazioni alla presentazione di una licenza, e cio' per tutte le operazioni con i paesi a commercio di Stato, la Francia e l'Italia accordano ai prodotti non contingentati di questi ultimi un'entrata quasi libera, richiedendo solo un semplice visto, e cio' unicamente in alcuni casi particolari.

Pur avendo una natura giuridica diversa, tutti questi documenti presentano l'obiettivo comune di fornire dati precisi sulle condizioni delle importazioni ed in particolare sui prezzi. La Commissione stima che sia possibile raggiungere lo stesso obiettivo a livello comunitario mediante l'istituzione di una procedura d'informazione, basata su criteri uniformi, evitando cosi' di creare un nuovo documento comunitario che richiederebbe la modifica delle pratiche amministrative nazionali.

10. Tuttavia, il mantenimento provvisorio dello statu quo è accettabile solo se le divergenze nella natura giuridica dei documenti nazionali all'importazione non rischiano di provocare delle deviazioni di traffico all'interno della Comunità. Tali deviazioni sarebbero infatti possibili se, in caso d'instaurazione di restrizioni quantitative da parte della Comunità, gli importatori di alcuni Stati membri potessero, sulla base delle licenze loro concesse a titolo irrevocabile, continuar ad effettuare importazioni notevoli riesportabili negli altri Stati membri, mentre gli importatori di questi ultimi si vedrebbero improvvisamente privati di qualsiasi diritto giacché i loro eventuali documenti non conterrebbero alcuna garanzia all'importazione.

Evidentemente, l'articolo 115 potrebbe evitare il sorgere d'una tale situazione, ma la Commissione ritiene che sia preferibile procedere ad un certo coordinamento delle politiche nazionali, che consenta d'evitare la creazione di situazioni tali da giustificare il ricorso a detta disposizione, specie dopo la fine del periodo transitorio. Pertanto, essa ha cercato di elaborare una soluzione abbastanza elastica, in modo da evitare un dirigismo ingiustificato.

In questa prospettiva, la Commissione propone che tutte le domande di titoli autorizzanti un'importazione, capace di compromettere l'attuazione delle eventuali misure di salvaguardia, e in ogni caso tutte le domande per l'importazione di un prodotto in quantità particolarmente elevate ed a condizioni eccezionali, siano assoggettate, prima della concessione del documento da parte delle autorità nazionali, ad una procedura d'informazione e di consultazione comunitaria intesa ad adottare le eventuali misure cautelative necessarie. In particolare, essa ritiene indispensabile che, allora la salvaguardia degli interessi della Comunità lo esiga, le licenze d'importazione contengano una clausola di revoca.

Salvo le disposizioni speciali di cui sopra, gli Stati membri resterebbero provvisoriamente liberi di determinare a loro piacimento la natura giuridica dei documenti d'importazione.

11. Per quanto riguarda la procedura successiva alle misure di sorveglianza comunitaria, desiderando evitare qualsiasi discriminazione tra i paesi che sono oggetto del presente e quelli ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 2045/68 del Consiglio, la Commissione propone di confermare i principi stabiliti in quest'ultimo, apportandovi peraltro alcune modifiche formali a causa delle diverse modalità del controllo previsto.

Così, dopo una consultazione a livello comunitario, la Commissione sarebbe incaricata d'adottare, all'occorrenza, alcune misure di carattere urgente, a titolo conservativo e senza pregiudicare il successivo atteggiamento del Consiglio, cui spetta di decidere la politica definitiva sul piano comunitario. Le misure contro le importazioni potrebbero esser adottate solo rispettando gli obblighi internazionali esistenti. Inoltre, tutti i paesi terzi esportatori potrebbero evitare l'istituzione di dette misure nei confronti dei loro prodotti, fornendo alla Commissione garanzie sufficienti, intese a far constatare che il mercato della Comunità non rischia di esser perturbato dalle sue esportazioni.

./.

Inoltre, è opportuno che gli Stati membri conservino alcune possibilità d'azione sul piano nazionale, allo scopo di permettere loro di fronteggiare difficoltà economiche gravi.

Naturalmente, l'insieme del regolamento dovrà far oggetto di un riesame alla fine del periodo transitorio.

12. Per quanto riguarda i prodotti da far rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione ritiene che vi si dovranno comprendere sia quelli del settore industriale che quelli del settore agricolo. Per quest'ultimo, la normativa dovrà essere applicata come un'integrazione dei regolamenti che istituiscono la rispettiva organizzazione comune dei mercati agricoli nonché del regolamento n. 170/67 (CEE) (1), ad eccezione delle disposizioni che diverrebbero un duplicato delle clausole di salvaguardia in esse contenute.

Infine, il regolamento dovrà essere applicato anche nei dipartimenti francesi d'oltremare. Pertanto, la Commissione propone al Consiglio di approvare un apposito regolamento a tale scopo.

(1) G.U. n. 130 del 28 giugno 1967, pag. 2596/67

Proposta

di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comune applicabile ai prodotti importati
senza restrizioni quantitative dai paesi a commercio di Stato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 111,

Visto il regolamento n. 170/67/CEE (1) nonché i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed in particolare le disposizioni di detti regolamenti che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con i soli prelievi agricoli, dazi doganali o imposte previste in detti regolamenti,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, dopo lo scadere del periodo transitorio, la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi e che l'attuazione di questa politica ne presuppone la graduale uniformazione nel corso del periodo transitorio;

Considerando che il 10 dicembre 1968 sono stati adottati a tal fine tre regolamenti di politica commerciale che prevedono l'elaborazione di un elenco comune di liberalizzazione delle importazioni (2), l'istituzione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi all'importazione (3) nonché di una procedura speciale per l'importazione di determinati prodotti da taluni paesi terzi (4), ma che le condizioni che regolano attualmente gli scambi con i paesi a commercio di Stato richiedono alcune disposizioni particolari;

Considerando che è pertanto opportuno stabilire un regime comune per le merci di tali paesi; che è necessario definirlo anzitutto per i prodotti importati senza restrizioni quantitative;

./.

(1) G.U. delle Comunità Europee n. 130 del 28.6.1967, pag. 2596/67

(2) Regolamento CEE n. 2041/68 del Consiglio

(3) Regolamento CEE n. 2043/68 del Consiglio

(4) Regolamento CEE n. 2045/68 del Consiglio

G.U. delle Comunità Europee
n. L 303 del 18.12.1968

Considerando che, nella fase attuale, tale regime deve applicarsi a prodotti liberati da qualsiasi restrizione quantitativa in tutti gli Stati membri, tanto nei confronti della Polonia e della Cecoslovaccia, paesi che sono membri del GATT, quanto nei confronti della Bulgaria, dell'Ungheria, della Romania e dell'URSS;

Considerando che il Consiglio deve poter estendere tale regime ad altre importazioni sempreché non rischi di risultarne una perturbazione del mercato;

Considerando che, per la struttura economica dei paesi a commercio di Stato che si ripercuote in particolare sulla formazione dei prezzi, è necessario che gli Stati membri seguano l'evoluzione delle importazioni, informino la Commissione di qualsiasi pericolo che potrebbe derivarne per gli interessi della Comunità e le comunichino in particolare qualsiasi richiesta di titoli autorizzanti un'importazione per operazioni concernenti quantità particolarmente elevate od a condizioni eccezionali prima di concedere i medesimi;

Considerando che è essenziale procedere, sul piano comunitario e nell'ambito di un Comitato consultivo, soprattutto in base a tale informazione, all'esame delle condizioni delle importazioni, del loro sviluppo e dei diversi elementi della situazione economica e commerciale nonché, eventualmente, delle misure da adottare;

Considerando che può risultare pertanto necessario esercitare, sul piano comunitario, un controllo a posteriori o preliminare su talune importazioni, o instaurare misure cautelative, a titolo conservativo, per far fronte a pratiche imprevedibili; che le esigenze di rapidità e di efficacia giustificano che la Commissione sia autorizzata, senza pregiudizio dell'ulteriore atteggiamento del Consiglio e con una procedura d'urgenza, a decidere in merito;

Considerando che è necessario definire la politica richiesta dagli interessi della Comunità, tenendo conto degli impegni internazionali esistenti; che pertanto si possono prevedere misure di difesa contro un paese che sia parte contraente del GATT soltanto a condizione che il prodotto in questione sia importato nella

Comunità in quantità tanto accresciute ed a condizioni tali che ne derivi o rischi di derivarne un grave danno per la produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, a meno che gli obblighi internazionali permettano una deroga a questa regola;

Considerando che appare opportuno che gli Stati membri possano, a determinate condizioni ed a titolo conservativo, adottare misure di salvaguardia sul piano nazionale;

Considerando che è auspicabile che durante il periodo d'applicazione delle misure di salvaguardia possano svolgersi consultazioni per esaminare il loro effetto e verificare se si trovino ancora riunite le condizioni per la loro applicazione;

Considerando che è opportuno prevedere che la Comunità possa decidere di rinunciare a qualsiasi misura di difesa nei confronti dei paesi terzi che, per un determinato prodotto, avessero fornito garanzie sufficienti che consentissero di constatare, in particolare, che sul mercato della Comunità non rischia di presentarsi alcuna perturbazione;

Considerando che il presente regolamento deve comprendere tutti i prodotti, sia industriali che agricoli; che, per questi ultimi, deve applicarsi come un'integrazione dei regolamenti che istituiscono la rispettiva organizzazione comune dei mercati nonché del regolamento n. 170/67/CEE; che è opportuno tuttavia evitare che le disposizioni del presente regolamento divengano un duplicato di quelle dei regolamenti citati e, in particolare, delle clausole di salvaguardia dei medesimi;

Considerando che alla fine del periodo transitorio è indispensabile un riesame del presente regolamento per consentire un adattamento delle sue norme in funzione dell'instaurazione della politica commerciale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

./.

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle importazioni dei prodotti in allegato.
2. Tali importazioni non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, ferme restando le disposizioni degli articoli da 8 a 10.

Articolo 2

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, può decidere che l'allegato sia esteso ad altre importazioni qualora per la Comunità, o, sino alla fine del periodo transitorio, per uno o più Stati membri, non rischi di derivarne una situazione quale quella descritta all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri seguono lo sviluppo delle importazioni.
2. Essi informano la Commissione per telex in merito a:
 - a) qualsiasi pericolo che da tali importazioni potrebbe derivare per gli interessi della Comunità;
 - b) qualsiasi richiesta di titoli autorizzanti un'importazione, la cui concessione rischiasse di compromettere la realizzazione dei fini perseguiti con l'eventuale applicazione degli articoli 7 - 9 e, in ogni caso, qualsiasi domanda relativa all'importazione di un prodotto in quantità particolarmente accresciute od a condizioni eccezionali.
3. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Le consultazioni si svolgono entro gli otto giorni lavorativi successivi al giorno in cui sono pervenute alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 5

1. Oltre al caso previsto all'articolo 4, le consultazioni possono svolgersi in qualsiasi momento. Esse sono avviate immediatamente, a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.
2. Se non sono state avviate consultazioni in merito ai titoli oggetto dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) entro gli otto giorni successivi a quello in cui sono pervenute alla Commissione le informazioni concernenti le domande presentate agli Stati membri, detti titoli possono essere concessi. Negli altri casi si osserva un termine supplementare di otto giorni a decorrere dalla scadenza del termine suindicato, a meno che durante le consultazioni non sia stata formulata alcuna obiezione nè da parte di uno Stato membro, nè da parte della Commissione, in merito ad una concessione più rapida.

Articolo 6

1. Le consultazioni si svolgono nell'ambito di un Comitato consultivo, di seguito denominato il "Comitato", composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente; questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutti gli elementi utili d'informazione.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
 - a) sulle condizioni delle importazioni e sul loro sviluppo, nonché sui diversi elementi della situazione economica e commerciale per il prodotto in questione e;
 - b) eventualmente, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

Articolo 7

1. Qualora gli interessi della Comunità lo esigano, la Commissione può, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa:

- a) decidere la vigilanza a posteriori su talune importazioni effettuate, secondo modalità da essa definite;
 - b) decidere un controllo preliminare su talune importazioni previste, subordinandole alla presentazione di un documento d'importazione che contenga, in particolare, salvo disposizioni contrarie, le seguenti indicazioni:
 - nome e indirizzo dell'importatore;
 - designazione del prodotto con:
 - la denominazione commerciale,
 - la voce doganale od il numero di riferimento della nomenclatura delle merci della statistica nazionale del commercio estero,
 - il paese d'origine,
 - il paese di provenienza;
 - designazione del prezzo cif, unitario e totale, franco frontiera della Comunità, nonché della quantità del prodotto in unità consuete nel commercio;
 - data prevista per l'importazione;
 - c) limitare il termine di utilizzazione dei documenti d'importazione eventualmente richiesti a norma delle disposizioni del commercio estero;
 - d) subordinare la concessione di tali documenti a determinate condizioni e, in parti colare, la concessione dei titoli autorizzanti un'importazione all'inserimento di una clausola di revoca.
2. Nei primi dieci giorni di ogni mese gli Stati membri:
- a) comunicano alla Commissione i quantitativi e gli importi calcolati sulla base dei prezzi cif per i quali durante il mese precedente sono stati rilasciati documenti d'importazione ai sensi della lettera b) del paragrafo 1;
 - b) informano la Commissione, qualora siano state applicate le disposizioni di cui alle lettere a) o b) del paragrafo 1, delle importazioni effettuate durante il mese che precede quello di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Le comunicazioni degli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese esportatore. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Quando un prodotto è importato nella Comunità in quantità talmente accresciuta od a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un pregiudizio grave alla produzione comunitaria di prodotti analoghi o di prodotti concorrenti e quando gli interessi della Comunità richiedono un'azione immediata, la Commissione può decidere, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e nel rispetto degli impegni internazionali esistenti, la sospensione del rilascio dei documenti d'importazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), nonché delle vidimazioni amministrative eventualmente richieste.

2. Le misure adottate sono comunicate al Consiglio ed agli Stati membri e sono direttamente applicabili.

3. Nei casi in cui uno Stato membro ha chiesto l'azione della Commissione, quest'ultima decide entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda. Se la Commissione non dà seguito a tale richiesta, essa comunica senza indugio la sua decisione al Consiglio il quale, a maggioranza qualificata, può decidere diversamente.

4. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio le misure adottate entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della loro comunicazione agli Stati membri. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa.

5. Nel caso in cui abbia applicato le disposizioni del paragrafo 1, la Commissione propone al Consiglio, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata, le misure opportune ai sensi dell'articolo 9. Se il Consiglio non si è pronunciato su tale proposta entro sei settimane dall'entrata in vigore della misura adottata dalla Commissione, la misura stessa è abrogata.

Articolo 9

1. Il Consiglio, nel rispetto degli impegni internazionali esistenti, può, in particolare in una situazione quale quella descritta all'articolo 8, paragrafo 1, adottare le misure adeguate. Se tali misure consistono nella fissazione di contingenti quantitativi all'importazione, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2043/68 del Consiglio del 10 dicembre 1968 relativo alla graduale instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi all'importazione nella Comunità (1), ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 2. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

2. Qualora siano instaurate restrizioni quantitative all'importazione, si tiene conto dei prodotti già instradati verso la Comunità senza che vi sia possibilità di mutarne la destinazione.

Articolo 10

1. Qualora uno Stato membro ritenga che una situazione quale quella descritta all'articolo 8, paragrafo 1 per la Comunità si presenti sul suo territorio, esso può a titolo conservativo, sospendere il rilancio dei documenti d'importazione,

./.

(1) G.U. n. L 303 del 18 dicembre 1968, pag. 39

nonché delle dvidimidazioni amministrative eventualmente richieste introdurre restrizioni quantitative all'importazione.

2. Nell'applicazione del paragrafo 1 debbono essere scelte in via prioritaria le misure che arrecano meno perturbazioni al funzionamento del Mercato Comune.

3. Non appena decise, le misure sono notificate alla Commissione per telex. Tale notifica equivale ad una richiesta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3. Esse sono applicabili soltanto sino all'entrata in vigore della decisione adottata dalla Commissione su tale base.

Articolo 11

1. Durante il periodo d'applicazione delle misure di cui agli articoli da 7 a 10, si procede in seno al Comitato, a richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni allo scopo di:

- a) esaminare gli effetti delle misure precitate;
- b) verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure in parola.

2. Quando la Commissione ritiene che l'abrogazione o la modifica di queste misure si rivelino necessarie:

./.

- a) se il Consiglio non ha ancora preso alcun provvedimento in virtu' dell'articolo 8, paragrafi 3 o 4, o degli articoli 9 o 10, paragrafo 3, essa modifica od abroga, senza indugio, tali provvedimenti e ne riferisce immediatamente al Consiglio;
- b) negli altri casi, essa propone al Consiglio l'abrogazione o la modifica dei provvedimenti da esso adottati. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 12

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere che nessuna delle misure di cui agli articoli da 8 a 10 sia applicabile ad un prodotto per il quale il paese terzo interessato ha fornito alla Commissione garanzie sufficienti che consentano di constatare che l'importazione di tale prodotto non rischia di determinare una delle situazioni completate da detti articoli.

Articolo 13

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 paragrafo 2, 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e paragrafo 2, nonché degli articoli 8, 10 e 12 non sono applicabili ai prodotti sottoposti al regolamento n. 170/67 (CEE) (1) o ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Le altre disposizioni del presente regolamento possono essere applicate come un'integrazione di tali regolamenti.

Articolo 14

Al piu' tardi alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sugli adattamenti che devono essere apportati al presente regolamento in funzione dell'instaurazione di una politica commerciale comune.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

(1) G.U. n. 130 del 28 giugno 1967, pag. 2596/67

Proposta

Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione
ai dipartimenti francesi d'Oltremare del regolamento (CEE) n.
che istituisce un regime comune applicabile ai prodotti
importati senza restrizioni quantitative dai paesi
a commercio di Stato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare
l'articolo 227,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che è necessario che il regolamento (CEE) n. del Consiglio
del, che istituisce un regime comune applicabile ai prodotti
importati senza restrizioni quantitative dai paesi a commercio di Stato sia
applicabile anche nei dipartimenti francesi d'Oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. del Consiglio del
sono applicabili nei dipartimenti francesi d'Oltremare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio
Il Presidente

Fatto a Bruxelles, addì

A L L E G A T O

IMPORTAZIONI COMPRESSE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti elencati in appresso, importati dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia.

Si applica anche ai prodotti contrassegnati da un asterisco, importati dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Romania e dall'URSS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ELENCO DEI PRODOTTI

(basato sulla tariffa doganale comune)

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Capitolo 1: ANIMALI VIVI

- * 01.05 - Volatili vivi da cortile

Capitolo 2: CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

- *02.02 - Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati
- *02.03 - Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia
- *02.05 - Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco od affumicato

Capitolo 4: LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE

- *04.02 - Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati
- * 04.03 - Burro
- * 04.04 - Formaggi e latticini
- *04.05 - Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati od altrimenti conservati, zuccherati o no

Capitolo 5: ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE COMPRESI ALTROVE

- 05.01 - Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli
- 05.02 - Setole di maiale di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli
- 05.03 - Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie
- 05.04 - Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
- 05.06 - Tendini e nervi; ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate
- 05.08 - Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; loro polveri e cascami

- 05.09 - Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe ed i cascami
- 05.10 - Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascami
- 05.11 - Tartaruga (scudi, fogli staccati) greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata in una forma determinata; unghioni, ritagli e cascami
- 05.12 - Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, greggie o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglia
- 05.13 - Spugne naturali
- 05.14 - Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate od altrimenti conservate in modo provvisorio

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Capitolo 9: CAFFE, TE, MATE E SPEZIE

- 09.09 - Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e baccche di ginepro

Capitolo 10: CEREALI

- *10.01 - Frumento, compreso quello segalato
- *10.02 - Segala
- *10.03 - Orzo
- *10.04 - Avena
- *10.05 - Granturco
- *10.06 - Riso
- *10.07 - Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali

Capitolo 11: PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

- *11.01 - Farine di cereali
- *11.02 - Semole, semolini; cereali mondati, perlato, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati
- *11.06 - Farina e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06
- *11.07 - Malto, anche torrefatto
- *11.08 - Amidi e fecole; inulina
- *11.09 - Glutine e farina di glutine, anche torrefatti

Capitolo 12: SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

- *12.01 - Semi e frutti oleosi, anche frantumati
- *12.02 - Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa
- *12.04 - Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate od in polvere; canne da zucchero
- 12.07 - Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati frantumati o polverizzati
- *12.08 - Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

Capitolo 13: MATERIE PRIME VEGETALI, PER TINTA O PER CONCIA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

- 13.01 - Materie prime vegetali, per tinta o per concia
- 13.02 - Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommeresine, resine e balsami naturali

Capitolo 14: MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NE COMPRESI ALTROVE

- 14.01 - Materie vegetali usate principalmente in lavori da panierai e da stuoi (vimini, canne, bambu', canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di taglio e simili)
- 14.02 - Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (kapoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie
- 14.03 - Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci
- 14.04 - Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (semi di corozo, di palma duri e simili)

SEZIONE III

GRASSI ED OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Capitolo 15: GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI
ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

- *15.01 - Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili; pressato o fuso
- *15.02 - Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
- *15.03 - Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e aleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
- *15.04 - Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
- 15.05 - Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
- 15.06 - Altri grassi ed oli animali (olio di piede di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
- *15.07 - Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
- 15.08 - Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, stando standolizzati o in altro modo modificati
- 15.09 - Degras
- *15.12 - Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati od induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati
- *15.13 - Margarina, imitazioni delle strutto ed altri grassi alimentari preparati
- 15.14 - Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente
- 15.15 - Cere d'api e di altri insetti, anche colorato artificialmente
- 15.16 - Cere vegetali, anche colorate artificialmente
- *15.17 - Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere d'animali o vegetali

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOOLICI ED ACETI;
TABACCHI

Capitolo 16: PREPARAZIONE DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

- *16.03 - Estratti e sughi di carne

Capitolo 17: ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

- *17.01 - Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido

*17.02 - Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

*17.03 - Malassi, anche decolorati

Capitolo 23: RESIDUI DEI CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

*23.02 - Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi

*23.04 - Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie

23.05 - Fecce di vino; tartaro greggio

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

Capitolo 25: SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

25.02 - Piriti di ferro non arrostite

25.04 - Grafite naturale

25.06 - Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge sgrossate o semplicemente segate

25.08 - Creta

25.09 - Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro mica-
cei naturali

25.10 - Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e
crete fosfatiche

25.11 - Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite),
anche calcinato, escluso l'ossido di bario

25.13 - Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abra-
sivi naturali, anche trattati termicamente

25.14 - Ardesia greggia tagliata, sgrossata o semplicemente segata

25.18 - Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite anche cotta o
calcinata; pigiata di dolomite

25.19 - Carbonato di magnesite naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido
di magnesio

- 25.20 - Pietra di gesso; anidride; gessi anche colorati od addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
- 25.21 - Pietre da calce o da cemento ed altre pietre calcaree da fonderia
- 25.24 - Amianto (asbesto)
- 25.25 - Schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) ed ambra (succino) naturale; schiuma di mare ed ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate, giavazzo
- 25.26 - Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (splittings) e i cascami di mica
- 25.27 - Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco
- 25.28 - Criolite e chiolite naturali
- 25.29 - Solfuri di arsenico naturali
- 25.30 - Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85% di H_3BO_3 sul prodotto secco
- 25.32 - Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; materie minerali non nominate né comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici

Capitolo 26: MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

- 26.03 - Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n.26.02), contenenti metalli o composti metallici
- 26.04 - Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech

Capitolo 27: COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

- 27.05 - Carbone di storta

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

Capitolo 28: PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOP

- 28.03 - Carbonio (nero di gas di petrolio o di "carbon black", neri di acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.)
- 28.07 - Anidride solforosa (biossido di zolfo)
- 28.08 - Acido solforico; oleum
- 28.09 - Acido nitrico; acidi solfonitrici
- 28.10 - Anidride ed acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
- 28.11 - Anidride arseniosa; anidride ed acido arsenici
- 28.12 - Acido borico e anidride borica
- 28.16 - Ammoniaca liquefatta o in soluzione
- 28.18 - Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio
- 28.22 - Ossidi di manganese
- 28.23 - Ossidi ed idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70% e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)
- 28.24 - Ossidi di idrossidi (idrati di cobalto)
- 28.25 - Ossidi di titanio
- 28.26 - Ossidi di stagno; ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)
- 28.32 - Clorati e perclorati
- 28.34 - Ioduri e ossioduri; iodati e periodati
- 28.41 - Arseniti e arseniati
- 28.44 - Fulminati, cianati e tiocianati

- 28.48 - Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati
- 28.49 - Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non
- 28.51 - Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non
- 28.52 - Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro
- 28.53 - Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa
- 28.58 - Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi

Capitolo 29: PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

- 29.10 - Acetali, emicetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.12 - Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11
- 29.18 - Esteri nitrosi e nitrici, ed i loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.20 - Esteri carbonici e i loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
- 29.29 - Derivati organici dell'idrazina e dell'idrossilammina
- 29.32 - Composti organo-arsenicali
- 29.33 - Composti mercurio-organici
- 29.36 - Solfammidi
- 29.37 - Sultoni e sultami
- 29.39 - Ormoni, naturali e riprodotti per sintesi, e loro derivati utilizzati principalmente come ormoni

29.41 - Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro esteri, loro esteri ed altri derivati

29.45 - Altri composti organici

Capitolo 30: PRODOTTI FARMACEUTICI

30.01 - Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

30.02 - Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili

30.05 - Altre preparazioni ed articoli farmaceutici

Capitolo 31: CONCIMI

31.01 - Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente

31.04 - Concimi minerali o chimici potassici

Capitolo 32: ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI, SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE; MASTICI; INCHIOSTRI

32.01 - Estratti per concia di origine vegetale

32.02 - Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati

32.03 - Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)

32.04 - Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale

32.06 - Lacche coloranti

32.08 - Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro ed altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

- 32.10 - Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura d'insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pannelli, sfumini, scodellini o altri accessori
- 32.11 - Siccativi preparati
- 32.12 - Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina
- 32.13 - Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa ed altri inchiostri

Capitolo 33: OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA E COSMETICI

- 33.03 - Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione
- 33.05 - Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali
- 33.06 - Prodotti per profumeria o per toilette preparati e cosmetici preparati

Capitolo 34: SAPONE, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E CERE PER L'ARTE DENTARIA

- 34.01 - Saponi, compresi i saponi medicinali
- 34.05 - Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n.34.04
- 34.07 - Paste per modelli, comprese quelle preparate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette "cere per l'arte dentaria", presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili

Capitolo 35: SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

- 35.03 - Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati in forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocollo solido
- 35.04 - Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati, polvere di pelle, trattata o non al cromo

- 35.06 - Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore o uguale a 1 kg

Capitolo 37: PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

- 37.01 - Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto
- 37.04 - Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive
- 37.05 - Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive
- 37.06 - Pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate, portanti solo la registrazione del suono, negative o positive
- 37.07 - Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione dell'immagine e quella del suono, negative o positive
- 37.08 - Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo

Capitolo 38: PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

- 38.01 - Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio
- 38.02 - Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito
- 38.03 - Carboni attivati (decolorati, depolarizzati o adsorbenti); silici fossili attivati, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate
- 38.04 - Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante
- 38.05 - Tallo1
- 38.06 - Lignosolfiti
- 38.07 - Essenza di trementina; essenza di legno di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione od altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino
- 38.09 - Catrame di legno, oli di catrame di legno (diversi dai solventi e diluenti composti dalla voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone

- 38.10 - Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
- 38.12 - Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili
- 38.13 - Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura
- 38.15 - "Acceleranti di vulcanizzazione" preparati
- 38.16 - Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi
- 38.17 - Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici
- 38.18 - Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI E ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE, GOMMA, NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA

Capitolo 39: MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE

- 39.04 - Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)
- 39.05 - Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (Gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)
- 39.06 - Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri, linossina

./.

Capitolo 40: GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI

- 40.01 - Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica, lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, gutta-perca e gomme naturali analoghe
- 40.04 - Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita
- 40.05 - Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette "mescole-madri", costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nerofumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma
- 40.15 - Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUELLA

Capitolo 41: PELLI E CUOIO

- 41.01 - Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello
- 41.07 - Cuoio e pelli, pergamenati
- 41.09 - Ritagli ed avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio o di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli

Capitolo 42: LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUELLA

- 42.01 - Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia

- 42.04 - Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici

Capitolo 43: PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

- 43.01 - Pelli da pelliccerie gregge
- 43.03 - Pelliccerie lavorate o confezionate

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI
DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOLAIO

Capitolo 44: LEGNO, CARBONE DI LEGNA, E LAVORI DI LEGNO

- 44.01 - Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura
- 44.04 - Legno semplicemente squadrato
- 44.05 - Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm
- 44.06 - Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade
- 44.08 - Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
- 44.10 - Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili
- 44.11 - Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi, zeppe di legno per calzature
- 44.12 - Lana (paglia) di legno; farina di legno
- 44.14 - Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore

./.

Capitolo 46: LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERATO E DA STUCCIAIO

- 46.01 - Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA;
CARTA E SUE APPLICAZIONI

Capitolo 48: CARTA E CARTONI, LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

- 48.02 - Carta e cartoni fabbricati a mano
- 48.08 - Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta
- 48.12 - Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum
- 48.13 - Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misure, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
- 48.17 - Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili

Capitolo 49: PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

- 49.04 - Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata
- 49.08 - Decalcomanie di ogni sorta

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

Capitolo 50: SETA E CASCAMI DI SETA

- 50.01 - Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
- 50.03 - Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)

- 50.05 - Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto
- 50.08 - Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto
- 50.08 - Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta

Capitolo 53: LANA, PELI E CRINI

- *53.01 - Lane in massa
- *53.02 - Peli fini o grossolani, in massa
- 53.03 - Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati
- 53.04 - Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)
- 53.13 - Tessuti di crine

Capitolo 54: LINO E RAMIE'

- 54.02 - Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato od altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di ramiè, (compresi gli sfilacciati)

Capitolo 55: COTONE

- *55.01 - Cotone in massa
- 55.02 - Linters di cotone
- 55.03 - Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati
- 55.04 - Cotone cardato o pettinato

Capitolo 57: ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

- 57.02 - Abaca (canapa di Manilla o "Musa textilis") greggia, in filaccia o preparata ma non filata; stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati)
- 57.12 - Tessuti di filati di carta

Capitolo 59: OVATTA E FELTRI; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI, TESSUTI IMPREGNATI O INTONACATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

- 59.03 - "Stoffe non tessute" e manufatti di "stoffe non tessute", anche impregnati ed intonacati
- 59.14 - Lucignoli tessuti, intrecciati e a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione

Capitolo 63: OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

- *63.02 - Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso

SEZIONE XII

CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); PIUME PREPARATE ED OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

Capitolo 64: CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI

- 64.03 - Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero
- 64.04 - Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro giunco, materie da intreccio, ecc.)
- 64.06 - Ghette, gambali, mollettieri, parastinchi e oggetti simili; loro parti

Capitolo 65: CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

- 65.02 - Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiare
- 65.07 - Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRA, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI;
PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI

Capitolo 68: LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

- 68.03 - Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale od agglomerata
- 68.05 - Pietre per affilare, per avviare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche
- 68.06 - Abrasivi naturali od artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, ed in pezzi cuciti od altrimenti riuniti
- 68.08 - Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.)
- 68.09 - Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
- 68.10 - Lavori di gesso o di composizione a base di gesso
- 68.14 - Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili ed altre materie
- 68.15 - Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.)

Capitolo 70: VETRO E LAVORI DI VETRO

- 70.01 - Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica)
- 70.02 - Vetro detto "smalto", in massa, barre, bacchette e tubi
- 70.08 - Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

Capitolo 71: PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA

- 71.01 - Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
- 71.02 - Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite.
- 71.03 - Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite
- 71.04 - Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini e di pietre sintetiche
- 71.11 - Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi

Capitolo 72: MONETE

- 72.01 - Monete

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

Capitolo 73: GHISA, FERRO E ACCIAIO

- 73.22 - Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
- 73.24 - Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti

- 73.27 - Tele metalliche griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio
- 73.28 - Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiera o da strisce di lamiera incise e stirate
- 73.35 - Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio
- 73.36 - Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti ed apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio
- 73.39 - Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio

Capitolo 74: RAME

- 74.01 - Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame
- 74.02 - Cupro-leghe
- 74.05 - Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)
- 74.06 - Polveri e pagliette di rame
- 74.08 - Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
- 75.09 - Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
- 75.11 - Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame
- 75.12 - Reti di un solo pezzo, di rame, ottenute da lamiera o lastre incise e stirate
- 75.13 - Catene, catenelle e loro parti, di rame
- 75.14 - Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame

- 74.16 - Molle di rame
- 74.17 - Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame
- 74.18 - Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame

Capitolo 76: ALLUMINIO

- 76.05 - Polveri e pagliette di alluminio
- 76.08 - Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustre, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
- 76.09 - Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
- 76.10 - Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili
- 76.13 - Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio
- 76.14 - Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate
- 76.15 - Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio

Capitolo 80: STAGNO

- 80.01 - Stagno greggio; cascami e rottami di stagno
- 80.03 - Lamiere, lastre, foglie e nastri, di stagno, del peso superiore ad 1 kg per m²
- 80.04 - Foglie e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno

- 80.05 - Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di stagno
- 80.06 - Altri lavori di stagno

Capitolo 82: UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

- 82.02 - Seghe a mano montate, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)
- 82.06 - Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici
- 82.07 - Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montanti, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione
- 82.10 - Lame per i coltelli della voce n° 82.09
- 82.11 - Rasoi e loro lame (compresi gli sbocchi in nastri); parti staccate metalliche di rasoi di sicurezza
- 82.12 - Forbici a due branche e loro lame
- 82.13 - Altri oggetti di coltelleria, (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)
- 82.15 - Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci n° 82.09, 83.13 e 84.14

Capitolo 83: LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

- 83.03 - Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni
- 83.04 - Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03
- 83.05 - Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavole da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, grafefe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni

- 83.06 - Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni
- 83.08 - Tubi flessibili di metalli comuni
- 83.09 - Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari od a gambo biforcuto, di metalli comuni
- 83.10 - Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni
- 83.12 - Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici
- 83.14 - Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni
- 83.15 - Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fendenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

Capitolo 84: CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

- 84.01 - Generatore di vapore d'acqua ed altri vapori (caldaie a vapore)
- 84.02 - Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore
- 84.03 - Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori
- 84.04 - Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n.87.01) e macchine semi-fisse, a vapore

- 84.05 - Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separati dalle loro caldaie
- 84.07 - Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche
- 84.08 - Altri motori e macchine motrici
- 84.09 - Rulli compressori a propulsione meccanica
- 84.10 - Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
- 84.12 - Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
- 84.13 - Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
- 84.14 - Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11
- 84.15 - Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie
- 84.17 - Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
- 84.18 - Cetrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare e depurare liquidi o gas
- 84.19 - Macchine ed apparecchi per pulire od asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare ed incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare e imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame

- 84.20 - Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
- 84.21 - Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere, polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
- 84.24 - Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi
- 84.26 - Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte
- 84.27 - Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
- 84.28 - Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura
- 84.29 - Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, escluse le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
- 84.30 - Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari
- 84.31 - Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone
- 84.32 - Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
- 84.33 - Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie
- 84.34 - Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiali per la preparazione dei cliché, per la stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)

- 84.36 - Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche ed artificiali, macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili
- 84.38 - Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompi-catena e rompi-trama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nri 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)
- 84.39 - Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli
- 84.42 - Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce 84.41
- 84.43 - Convertitori, secchie di colata, lingotterie e macchine per colare (gettare) per acciaierie, fonderie e la metallurgia
- 84.46 - Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n.84.49
- 84.47 - Macchine utensili - diverse da quelle della voce 84.49 - per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili
- 84.49 - Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano
- 84.50 - Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale
- 84.53 - Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc.)
- 84.54 - Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice ("stencil"), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionarli, contare, incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggirare, ecc.)

- 84.56 - Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
- 84.57 - Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili
- 84.58 - Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.
- 84.60 - Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere) i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste e ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali
- 84.63 - Alberi di trasmissione, manovelle ed alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa) innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)
- 84.64 - Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentanti in involucri, buste o imballaggi simili
- 84.65 - Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Capitolo 85: MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI; MATERIALE DESTINATO AD USI ELETTROTECNICI

- 85.02 - Elettromagneti, calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici o elettromagnetici di fissazione, accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
- 85.05 - Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano

- 85.07 - Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato
- 85.10 - Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
- 85.12 - Scaldacque, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici, apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24
- 85.13 - Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante
- 85.16 - Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi
- 85.17 - Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci nri 85.09 e 85.16
- 85.27 - Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
- 85.28 - Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

Capitolo 86: VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALEZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

- 86.01 - Locomotive e locomotori, a vapore; tender
- 86.02 - Locomotive e locotrattori elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)

./.

- 86.03 - Altre locomotive e locotrattori
- 86.04 - Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore
- 86.05 - Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate
- 86.06 - Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate, dresine senza motore
- 86.07 - Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie
- 86.08 - Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto
- 86.10 - Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici, di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati

Capitolo 87: VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPIEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

- 87.11 - Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore) appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi
- 87.13 - Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini ed ammalati loro parti e pezzi staccati

Capitolo 88 : NAVIGAZIONE AEREA

- 88.01 - Aerostati
- 88.05 - Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati

Capitolo 89: NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

- 89.03 - Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti
- 89.04 - Navi destinate alla demolizione
- 89.05 - Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili

SEZIONE XVII

STRUMENTI ED APPARECCHI D'OTTICA PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO

Capitolo 90: STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

- 90.03 - Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
- 90.04 - Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini, oggetti simili
- 90.06 - Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia
- 90.10 - Apparecchi e materiali dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo Capitolo; apparecchi di fotocopia per contatto; bobine per avvolgimento dei film e delle pellicole; schermi per proiezioni
- 90.11 - Microscopi e difrattografi elettronici e protonici
- 90.15 - Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi
- 90.19 - Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica o simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili)
- 90.20 - Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, ed apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame e di trattamento
- 90.21 - Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi.
- 90.22 - Macchine ed apparecchi per prove meccaniche, (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)

- 90.25 - Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometrie, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi
- 90.26 - Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura
- 90.27 - Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14,, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi

Capitolo 91: OROLOGERIA

- 91.04 - Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili
- 91.05 - Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatori, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, etc.)
- 91.06 - Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, etc.)
- 91.08 - Altri movimenti finiti di orologeria
- 91.10 - Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Capitolo 92: STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO; LORO PARTI ED ACCESSORI

- 92.12 - Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, etc. preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE

Capitolo 94: MOBILIA; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI

- 94.02 - Mobili per usi medico-chirurgici, quali: tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, etc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

Capitolo 95: MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

- 95.01 - Tartaruga lavorata (compresi i lavori)
- 95.02 - Madreperla lavorata (compresi i lavori)
- 95.03 - Avorio lavorato (compresi i lavori)
- 95.04 - Osso lavorato (compresi i lavori)
- 95.06 - Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, etc.), lavorate (compresi i lavori)
- 95.07 - Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorate (compresi i lavori)
- 95.08 - Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, etc.), di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori

Capitolo 96: SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI

- 96.04 - Spolverini e scopine di piume
- 96.05 - Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia
- 96.06 - Stacci, crivelli, a mano, di qualsiasi materia

Capitolo 97: GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

- 97.01 - Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
- 97.08 - Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi i circhi, serragli e teatri ambulanti

Capitolo 98: LAVORI DIVERSI

- 98.03 - Porta-penne, stilografi e matitatoi; porta-lapis e simili; loro parti staccate e accessori (salva-punte, fermagli, etc.), esclusi dli oggetti compresi nelle voci nri 98.04 e 98.05
- 98.04 - Pennini da scrivere e punte per pennini
- 98.06 - Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate
- 98.07 - Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano
- 98.08 - Nastri inchiosttratori per macchine da scrivere e nastri inchiosttratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola
- 98.09 - Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatina e per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili
- 98.10 - Accenditori ed apparecchi di accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, etc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine fuocaie e dagli stoppini
- 98.11 - Pipe (compresi dli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannuce ed altri pezzi staccati
- 98.12 - Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili
- 98.13 - Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili
- 98.14 - Spruzzatori da toletta, montati, loro montature e teste di montature
- 98.16 - Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITA'

Capitolo 99: OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITA'

- 99.01 - Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati e decorati a mano
 - 99.02 - Incisioni, stampe e litografie originali
 - 99.03 - Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea, di qualsiasi materia
 - 99.04 - Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, etc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di destinazione
 - 99.05 - Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico
 - 99.06 - Oggetti di antichità aventi più di 100 anni di età
-